

CONTENZIOSO

In Umbria e in Toscana arriva il processo tributario telematico

di Laura Mazzola

A decorrere dal **1° dicembre** diventerà operativo il **processo tributario telematico** in **Umbria e Toscana**: un altro passo verso la **dematerializzazione** con conseguenze in termini di **risparmio di denaro e di tempo**, nonché di **reciproca interazione tra le parti processuali e il rapporto con le segreterie** delle Commissioni tributarie.

Infatti, dopo una prima fase sperimentale svolta nel **Lazio**, la **dematerializzazione** arriva in queste due regioni per poi essere estesa, entro la **fine del 2016**, a tutte le altre **Commissioni provinciali e regionali**.

Il **processo tradizionale cartaceo** continuerà comunque ad essere applicabile.

Occorre però evidenziare che, ai sensi dell'articolo 2 D.M. 23 dicembre 2013, la scelta, effettuata per fatti concludenti, è **irreversibile** anche nei successivi gradi di giudizio. In pratica, la parte che utilizza in primo grado le **modalità telematiche** è tenuta ad utilizzare le **medesime modalità per l'intero grado del giudizio**, nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

Vediamo di seguito quali sono le **regole tecnico-operative** della **fase introduttiva del processo tributario**, sia dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali che regionali; in particolare in merito alle seguenti operazioni:

- **registrazione e accesso** al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (**S.I.Gi.T.**);
- **notificazioni e comunicazioni**;
- **costituzione in giudizio**;
- **formazione e consultazione del fascicolo informatico**;
- **deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio**;
- **pagamento del contributo unificato tributario**.

Al fine di accedere al processo tributario telematico, i soggetti interessati (siano essi i giudici tributari, le parti, i procuratori, i difensori, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 D.Lgs. 546/1992) devono provvedere alla propria **registrazione all'interno del portale web della giustizia tributaria** - <https://sigit.finanza.it/Sigit/login.jsp>. Le credenziali di accesso saranno fornite tramite posta elettronica certificata (**Pec**) dopo la verifica formale dei dati inseriti dall'utente.

Pertanto, per effettuare la registrazione ed operare nel S.I.Gi.T. occorre possedere una

connessione internet, una casella Pec e una valida firma digitale o elettronica qualificata.

In merito il Dipartimento delle Finanze evidenzia, all'interno del proprio sito, che *“gli utenti già abilitati al servizio Telecontenioso dell'Agenzia delle Entrate - Siatel v2 - Puntofisco, possono accedere con la stessa utenza e password (non viene richiesta la matrice). Gli utenti degli Enti locali e Territoriali con Amministratore Locale, potranno rivolgersi a quest'ultimo per la relativa abilitazione”*.

Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite Pec devono rispettare i seguenti **requisiti tecnici**:

- in formato **PDF/A-1a** o **PDF/A-1b**;
- **assenza di elementi attivi**, tra cui macro e campi variabili;
- **assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti del testo** (non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico);
- **sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale** (il file deve avere la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m).

Ai fini della **costituzione in giudizio** del ricorrente, il **soggetto abilitato** deve trasmettere al S.I.Gi.T.:

- **il ricorso**;
- la **ricevuta Pec** che attesta l'avvenuta notifica dello stesso;
- la **procura alle liti**;
- la **documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario**;
- gli **eventuali allegati**, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.

Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti elencati in precedenza per i documenti notificati e comunicati.

I **documenti informatici allegati**, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono essere:

- in formato **PDF/A-1a** o **PDF/A-1b**, oppure **TIFF** con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax);
- **privi di elementi attivi**, tra cui macro e campi variabili;
- **sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale**.

I file teletrasmessi non devono avere **dimensione superiore a 5 Mb**, salvo la loro frammentazione in più file rispettosi del limite imposto.

Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal D.P.R. 115/2002. Nell'ipotesi di assolvimento del contributo unificato tributario tramite versamento telematico, occorre essere in possesso di **carte di credito/debito**, anche prepagate, o moneta elettronica. Tale semplificazione sarà resa possibile con l'emanazione del Provvedimento di natura amministrativa che darà pratica attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 599, L. 147/2013.

Nel caso di **pagamento eseguito in modalità non telematica**, l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla **copia informatica** dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.